

[REDACTED]
[REDACTED], con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Paolo Emilio n. 57 presso lo studio dell'avv. Marco Serra che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare.

CONCLUSIONI

All'udienza del 14-6-2022, il procuratore della parte convenuta precisava le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED], socio al 25% della [REDACTED], conveniva in giudizio la [REDACTED]. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "1. Accertare la illiceità della delibera assembleare del 27.12.2019 di ripianamento inderogabile delle perdite e ricostruzione del capitale sociale, in quanto assunta senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2482 bis e 2482 ter C.C. e comunque in violazione di specifiche disposizioni di legge, 2. e per l'effetto dichiarare la nullità e/o invalidità della deliberazione del 27.12.2019 dell'Assemblea dei soci della società [REDACTED]; 3. conseguentemente ordinare l'iscrizione della emananda sentenza presso il competente Registro delle Imprese ed adottando ogni altra conseguente statuizione, anche ex art. 2377, comma 7 c.c.; 4. condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti dall'odierno attore, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, ovvero dall'apprezzamento equitativo dell'Ill.mo Giudice adito; 5.

Condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge.”

Assume l'attore, la nullità dell'assemblea straordinaria della [REDACTED] tenutasi in data 27.12.2019 presso lo studio del [REDACTED] avente all'ordine del giorno il "ripianamento inderogabile delle perdite e ricostituzione del capitale sociale" assunta con il voto favorevole di tutti i soci e con l'astensione dell'odierno attore, perché approvata in violazione dell'art. 2482 bis c.c. comma 2 e 2482 ter c.c. per il mancato deposito della relativa documentazione negli otto giorni antecedenti l'assemblea e comunque per la inadeguatezza della stessa. Dopo aver riferito di aver già impugnato anche la delibera della [REDACTED] con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2018, lamenta infine che l'ordine del giorno della predetta assemblea sarebbe generico giacché non specificherebbe "le norme del codice civile in base alle quali è chiesto l'intervento dei soci e le relative azioni da intraprendere".

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] chiedendo il rigetto delle domande attoree, perché infondate.

Respinta la richiesta cautelare di parte attrice e istruita documentalmente la causa, all'udienza del 14-6-2022, il procuratore della parte convenuta precisava le conclusioni come da relativo verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per le comparse conclusionali e le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere respinta.

Orbene, va preliminarmente rammentato che -ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.- se, a seguito di perdite oltre un terzo, il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per

deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.

La disposizione completa la disciplina della riduzione del capitale per perdite, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui le stesse abbiano intaccato il capitale sociale, in modo tale da ridurlo al di sotto del minimo legale. L'assemblea ha, quindi, l'obbligo di procedere alla riduzione del capitale ed alla sua contestuale ricostituzione fino al minimo legale, non potendo, al contrario, riportare a nuovo le perdite e rinviare così la decisione all'esercizio successivo. In difetto di tali deliberazioni, si verificherà la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c..

Si ritiene che la norma trovi applicazione anche al caso in cui le perdite abbiano completamente azzerato il capitale sociale, e cioè quando il patrimonio netto sia pari a zero ovvero negativo. In tale seconda ipotesi, la differenza dovrà essere coperta con versamenti dei soci.

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, l'art. 2482-quater c.c. esclude che possano essere apportate modificazioni alle quote di partecipazione ed ai diritti spettanti ai soci. Tale disposizione esprime il "principio di invarianza", prevedendo che, in tutti i casi di riduzione del capitale sociale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo le partecipazioni originarie.

Quanto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, trova applicazione l'art. 2481-bis c.c., che -nel disciplinare l'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti- prevede analogo principio, vietando all'assemblea di escludere o limitare il diritto spettante ai soci, al fine di evitare operazioni in pregiudizio della minoranza.

In particolare, con l'art. 2481-bis c.c., il legislatore ha inteso dettare nella società a responsabilità limitata una disciplina dell'aumento di capitale a pagamento autonoma rispetto a quella della società azionaria. Tuttavia, sebbene nella disciplina della società azionaria si parli di diritto di opzione,

mentre nella società a responsabilità limitata si parli di diritto di sottoscrizione, si ritiene che i due concetti siano essenzialmente assimilabili.

Il diritto di sottoscrizione consiste nella facoltà di aderire alla decisione di aumento di capitale, per tutta o una parte della quota di propria spettanza, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla decisione medesima: esso va ricondotto alla nozione civilistica dell'opzione di cui all'art. 1331 c.c..

L'autonomia privata si esplica anche con riferimento ai termini ed alle modalità di esercizio del diritto, in quanto l'art. 2481-bis c.c. rimette la loro determinazione alla delibera assembleare di aumento. L'unica indicazione contenuta nella norma riguarda il termine (minimo) per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. Tale termine ha natura inderogabile e si applicherà nel caso in cui la decisione dei soci nulla preveda sul punto ovvero quando preveda un termine inferiore.

Quanto alla natura giuridica della sottoscrizione, va ricordato che l'aumento di capitale a pagamento comporta un aumento sia del capitale nominale, sia del patrimonio sociale, mediante conferimento alla società di nuove risorse.

L'effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento di capitale, ma con il concorso delle volontà dell'ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa. Pertanto, ai fini del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l'incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci, ovvero, se prevista, anche dei terzi. Tale dichiarazione si manifesta, appunto, con la sottoscrizione di una quota dell'aumento deliberato.

Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell'organo amministrativo. Quindi, la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Ciò risulta confermato anche dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che il contratto di sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di aumento di capitale ha natura consensuale e non reale e le parti non possono derogare alla consensualità come meccanismo regolatore creando un corrispondente modello reale atipico, (cfr. Cass. n. 611/1996).

Alla natura consensuale del negozio di sottoscrizione consegue che il mancato adempimento delle obbligazioni di versamento in proporzione alla quota di partecipazione sottoscritta non incide sull'avvenuto perfezionamento del contratto, attendendo invece alla fase esecutiva dell'accordo già concluso.

Pertanto, considerato che il diritto di sottoscrizione spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e che l'art. 2482-quater c.c. prevede la regola della immodificabilità delle quote anche in caso di riduzione del capitale per perdite, deve ritenersi che anche l'azzeramento del capitale sociale per perdite non comporti l'estinzione della partecipazione. Tuttavia, poiché l'inderogabilità di tale regola riguarda l'attribuzione del diritto e non il suo esercizio, coloro che non partecipano all'aumento del capitale successivo alla riduzione -mediante la sottoscrizione- perdono la qualità di soci ed i relativi diritti.

La ricostruzione generale che precede, si rivela fondamentale ed al tempo stesso assorbente per la definizione del presente giudizio.

██████████ ha dedotto che, dopo essersi astenuto in merito alla delibera assembleare di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale del 27/12/2021 impugnata, redatta innanzi al ██████████

██████████ si è visto costretto a sottoscrivere il ripianamento delle

perdite sociali per € 66.337,06, al fine di non perdere la sua qualifica di socio della società [REDACTED].

Tale assunto non può essere condiviso atteso che, alla luce delle suindicate argomentazioni in diritto, egli, lungi dall'essere costretto, ben avrebbe potuto omettere di ripianare, pro quota, le perdite, in quanto, impugnando la relativa delibera, egli avrebbe conservato, certamente, fino alla pronuncia del Tribunale la qualità di socio.

Al riguardo giova sottolineare che la Suprema Corte ha precisato che "Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ., in quanto, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti." (Cass. 25/9/2013 n. 21889).

Peraltro, recentemente la Suprema Corte ha affermato il medesimo principio anche nel caso in cui il socio non sottoscrittore intenda far valere non solo la nullità, ma anche la mera annullabilità della delibera di aumento di capitale. In particolare, la Corte ha ritenuto che il socio non sottoscrittore abbia sempre la legittimazione ad impugnare, sebbene la sua partecipazione sia stata azzerata dall'operazione sul capitale, ciò in quanto la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c.. Si sottolinea, infatti, che sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli

effetti, (così Cass. ord. n. 26773 del 26.6.2019, in cui si richiamano Cass. 25 settembre 2013, n. 21889 e Cass. 7 novembre 2008, n. 26842).

La motivazione adottata dall'attore è quindi del tutto impropria ed errata, mentre assume rilievo, per quanto innanzi illustrato, il comportamento concludente dal medesimo osservato e, precisamente, l'aver spontaneamente dato esecuzione alla delibera sottoscrivendo prima la sua quota di capitale sociale, versando poi il 25% di quanto sottoscritto nelle casse sociali (Cfr. verbale di assemblea straordinaria del 27.12.2019, [REDACTED] [REDACTED]. 5 e 6); ciò rappresenta l'evidente intenzione di ritenere superate le doglianze espresse; nessuna diversa interpretazione può essere attribuita a tale condotta se non si vuole travalicare nell'irrazionalità e nell'incoerenza.

Neppure può essere condiviso l'assunto dell'attore afferente alla mancata indicazione nell'ordine del giorno delle norme del codice civile in base alle quali è chiesto l'intervento dei soci, la sua genericità e la mancata indicazione delle relative azioni da intraprendere in quanto, ciò che rileva è la definizione dell'ordine del giorno che, ancorché privo di richiami a disposizioni di legge, risulta di univoca interpretazione: *"Ripianamento inderogabile delle perdite e ricostituzione del capitale sociale."*

Le spese di lite, incluse quelle per la fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge la domanda proposta da [REDACTED], nei confronti della Nuova Pineta s.r.l.;

condanna Petrini Stefano alla rifusione, in favore della [REDACTED]

[REDACTED] delle spese del giudizio che liquida, per la fase

cautelare in complessivi € 3.221,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge e, per quella di merito, in complessivi € 6.454,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6-12-2022.

il Presidente est.

dott. Giuseppe Di Salvo